Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 . Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 . Semestrale L. 500 . Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, concernente l'adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1947, n. 229, all'art. 12 primo comma, seconda linea, ove è detto: «... con effetto dal 1° gennaio... », ecc. devesi leggere: «... con effetto dal 1° ottobre 1945, », ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Ministero delle finanze:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 15 OTTOBRE 1947:

Bollettino di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Ottobre 1947 (Fascicolo n. 10).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 15 OTTOBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48 **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** 18ª Estrazione di obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo.

(4366)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** 73ª Estrazione di obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui.

(4367)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 1070.

Corresponsione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato e per esso del successore Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641;

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12;

Visto l'art. 15 della legge 24 novembre 1941, n. 1286;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Avute presenti le precarie condizioni economiche in cui è venuto a trovarsi l'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato a causa dell'aumentato costo della vita e dei danni di guerra e riconosciuta la necessità di soccorrerlo mediante l'erogazione di un contributo straordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata la corresponsione a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato e per esso del successore Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, di un contributo straordinario di lire seicentomila.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 50. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 1071.

Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni delle dogane, della Pubblica sicurezza, delle Poste e telecomunicazioni e delle Ferrovie dello Stato che, per ragioni di ufficio, risieda permanentemente in località e stazioni site in territorio estero di confine con l'Italia, è consentita la conversione in valuta estera locale di una parte degli assegni fino al limite massimo del 40 per cento dello stipendio (o paga) netto e dell'indennità di carovita netta, escluse altre competenze a qualsiasi titolo spettanti.

Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero con la famiglia acquisita, il limite ivi previsto è elevato al 55 per cento.

Art. 2.

Per il personale residente in località e stazioni in territorio di confine con l'Italia, che si giovi di particolari condizioni, è data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire, con propri decreti, limiti adeguati di conversione in valuta estera.

Art. 3.

Per la conversione in valuta estera locale della parte di assegni di cui ai precedenti articoli si applica un rapporto fisso commisurato alla quotazione ufficiale dei cambi quale risultava alla data del 1° gennaio 1946.

Per la conversione medesima a favore del personale residente in territorio estero di confine con l'Italia di Stati per i quali alla data del 1° gennaio 1946 non sussisteva la quotazione dei cambi, il rapporto fisso di cui al precedente comma è determinato, con propri decreti, dal Ministro per il tesoro in base alla situazione valutaria dei singoli Stati.

L'onere derivante dalla differenza fra il rapporto fisso di conversione di cui ai precedenti commi e la quotazione del cambio ufficiale — maggiorato della quota addizionale sui cambi con l'estero di cui al decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2 — alla data in cui si effettuano le operazioni per le rimesse in valuta estera è a carico del bilancio dello Stato e graverà sui capitoli di spesa relativi agli stipendi o alle paghe.

Art. 4.

Il diritto alla conversione in valuta estera di cui ai precedenti articoli si prescrive entro sei mesi dalla data in cui gli assegni si sono maturati.

Art. 5.

Le liquidazioni di assegni arretrati da farsi in base alle disposizioni anteriori a quelle del presente decreto a favore del personale di cui all'art. 1 sono disposte esclusivamente in lire italiane.

Al personale di cui all'art. 1 che abbia risieduto in territorio estero di confine nel periodo dal 1° agosto 1943 al 30 aprile 1945 le liquidazioni di assegni per tale periodo sono disposte in lire computando le anticipazioni ricevute in valuta estera al cambio vigente al 1° agosto 1943.

Per il periodo dal 1° maggio 1945 al 31 dicembre 1946 sono convalidati i pagamenti di assegni a favore del personale medesimo effettuati in valuta estera a cambi convenzionali o comunque diversi da quelli risultanti dalle quotazioni ufficiali, con onere differenziale posto a carico dello Stato.

Tuttavia qualora si dovesse ancora far luogo a conguagli fra competenze spettanti e anticipi ricevuti in valuta estera, quest'ultima è computata in ogni caso in base alla media dei cambi ufficiali, maggiorati della quota addizionale, dei primi dieci giorni del mese al quale le liquidazioni si riferiscono.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947 e da tale data è abrogata ogni disposizione che regoli in maniera diversa il trattamento economico del personale residente all'estero di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Scelba — Merlin — Corbellini — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 39. — Ventura

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 agosto 1947, n. 1072.

Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con il regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 663, sull'istituzione a favore del personale del Corpo equipaggi militari marittimi dell'avanzamento per merito di guerra e del trasferimento nei ruoli del personale di carriera e del personale volontario per merito di guerra;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, riguardante il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 41. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1073.

Modificazione del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, concernente il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 304;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Ai partigiani combattenti, militari dell'Aeronautica, sono estese le disposizioni relative ai partigiani combattenti, militari della Marina, contenute nel terz'ultimo comma dell'art. 2, nell'ultimo comma dell'art. 5, nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 304, sul riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 51. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 agosto 1947, n. 1074.

Estensione delle disposizioni dell'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, quale risulta dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, agli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 3, secondo comma del regio decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, quale risulta dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, sono estese agli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 42. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1075.

Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio, per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 2.

Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque giurisdizione, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento ».

Art. 4.

Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con uno o più finanziamenti contemporanei o successivi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il privilegio e le altre eventuali garanzie assunte per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, sono postergati al privilegio ed alle altre eventuali garanzie relative ai suddetti finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, semprechè questi ultimi siano assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

Art. 5.

Il consolidamento delle anticipazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, previsto dall'art. 4 del decreto medesimo, può effettuarsi anche prima della fine del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ferma la corresponsione del suddetto concorso per tutto il periodo stabilito nel provvedimento di autorizzazione, con le modalità e nei limiti dallo stesso determinati.

Qualora nel contratto di anticipazione sia stato stabilito l'obbligo dell'azienda finanziata di effettuare, durante il periodo della anticipazione, oltre ai pagamenti di interessi, anche i rimborsi di capitali, l'eventuale consolidamento avrà luogo entro i limiti dell'importo che risultasse dovuto all'atto del consolidamento stesso.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è aggiunta la disposizione seguente:

« Nei riguardi degli enti ed istituti finanziatori che provvedano, mediante emissione di proprie obbligazioni, i mezzi necessari per la esecuzione delle operazioni previste dal presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato a stabilire, anche in via preventiva, con particolari convenzioni, le norme e i limiti entro i quali dovranno essere effettuate dal Tesoro le anticipazioni occorrenti per il servizio di ammortamento e interessi delle obbligazioni stesse ».

Art. 7.

Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, il Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale può altresì proporre che prima della stipulazione del contratto definitivo l'Istituto Mobiliare Italiano sia autorizzato a concedere anticipazioni allo stesso tasso di interesse previsto per il mutuo definitivo contro rilascio di « pagherò cambiario » eventualmente assistiti da garanzie personali o da pegno di azioni o di altri titoli in sostituzione del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Tali anticipazioni dovranno essere autorizzate con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio — Grassi — Pella — Togni — Cappa — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 48. — Ventura

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Autorizzazione alla Società reale mutua di assicurazioni ad estendere l'esercizio alle assicurazioni contro i danni derivanti dalle vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni dell'incendio, degli infortuni, della responsabilità civile, delle malattie, della grandine e dei trasporti, nonchè contro le perdite derivanti dalla vendita rateale degli autoveicoli, ha chiesto che l'autorizzazione venga estesa alle assicurazioni per tutte le vendite rateali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni derivanti dalle vendite rateali.

Roma, addì 7 agosto 1947

(4234) *Il Ministro*: Togni

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1947.

Emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 671, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno della Repubblica con effetto dal 1° agosto 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti carte valori postali:

a) francobollo ordinario da lire 8;
b) francobollo per espressi da lire 25;
c) cartoline postali semplici da lire 8 e con risposta pagata da lire 8 più 8;
d) biglietto postale da lire 11;
e) bollettino per pacchi da lire 150.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Merlin

Il Ministro per il tesoro
Del Vecchio

(4346)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla votazione per appello nominale, svoltasi nella seduta antimeridiana del 17 settembre 1947.

Adonnino - Alberganti - Ambrosini - Andreotti - Angelini Angelucci - Arcangeli - Avanzini - Ayroldi.

Baldassari - Barbareschi - Bardini - Barontini Anelito Basile - Bazoli - Bellavista - Bencivenga - Benedetti - Benedettini - Bennani - Benvenuti - Bergamini - Bernabei - Bernamonti - Bernardi - Bernini Ferdinando - Bertini Giovanni - Biagioni - Bianchi Bruno - Bianchi Costantino - Binni - Bitossi - Bocconi - Boldrini - Bolognesi - Bonino - Bonomi Ivanoe - Bonomi Paolo - Bordon - Borsellino - Bosco Lucarelli - Braschi - Brusasca - Bucci - Buffoni Francesco - Bulloni Pietro - Buonocore - Burato.

Caccuri - Caiati - Cairo - Calamandrei - Caldera - Calosso - Camangi - Canevari - Cannizzo - Caporali - Cappa Paolo - Cappelletti - Cappugi - Capua - Carbonari - Carboni Angelo - Carignani - Caristia - Carmagnola - Carratelli - Cassiani - Castelli Edgardo - Castiglia - Castrogiovanni - Cavallari Cavalli Cavallotti - Cerreti - Chatrian Chiarini - Cicerone - Cimenti - Codignola - Colonna di Paliano - Colonnetti - Condorelli - Corsini - Cortese - Covelli - Crispo - Croce - Cuomo.

Damiani - D'Amico Michele - De Caro Raffaele - De Falco - De Gasperi - Delli Castelli Filomena - De Martino - De Mercurio - De Michele Luigi - De Mochelis Paolo - Di Fausto - Di Gloria - Donati - Dossetti - Dozza - Dugoni.

Einaudi.

Facchinetti - Faccio - Fanfani - Fantoni - Farina Giovanni - Fedeli Armando - Federici Maria - Ferrarese - Ferrari Giacomo - Fietta - Filippini - Finocchiaro Aprile - Flecchia - Fogagnolo - Fresa - Froggio - Fuschini - Fusco.

Galioto - Gallo - Garlato - Gatta - Germano Ghidini - Ghislandi - Gorreri - Grazi Enrico - Grazia Verenin - Grilli - Guariento - Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - Gui - Gullo Rocco.

Imperiale.

Labriola - Lagravinese Pasquale - Landi - La Pira - Leone Francesco - Leone Giovanni - Li Causi - Lombardi Carlo Lombardo Ivan Matteo - Longhena - Lopardi.

Macrelli - Maffi - Maffioli - Magnani - Manzini - Mariani Francesco - Marina Mario - Marinaro - Martino Enrico - Martino Gaetano - Marzarotto - Massini - Mastrojanni - Mattei Teresa - Matteotti Carlo - Matteotti Matteo - Mazzei - Mazzoni - Meda Luigi - Mentasti - Merighi - Miccolis - Modigliani Molè - Molinelli - Montagnana Mario - Montalbano - Monterisi - Morelli Luigi - Morelli Renato - Morini - Mortati - Motolese - Murdaca - Musolino - Musotto.

Negro - Nitti - Noce Teresa - Numeroso.

Orlando Camillo - Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi - Pajetta Giuliano - Paratore - Pat - Patricolo - Patrissi - Pecorari - Pella - Pellegrini - Pellizzari - Penna Ottavia - Perassi - Perlingieri - Pertini - Perugi - Pieri - Pignatari - Poliastrini Elettra - Ponti - Porzio - Preti - Preziosi - Proia - Pucci.

Quintieri Quinto.

Rapelli - Ravagnan - Recca - Rescigno - Restivo - Riccio Stefano - Rodi - Rognoni - Rossi Giuseppe - Rossi Paolo Ruggiero Carlo - Ruini - Rumor - Russo Perez.

Saggin - Salerno - Salizzoni - Saragat - Sardiello - Scarpa - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti Francesco - Segala - Segni - Selvaggi - Sforza - Sicignano - Siles - Silone - Simonini - Spallicci - Spano - Spataro - Storchi.

Taddia - Tambroni Armaroli - Terranova - Tessitori - Togni - Tomba - Tozzi Condivi - Tripepi - Trulli.

Vallone - Vanoni - Varvaro - Venditti - Vigna - Vigo - Vigorelli - Vilardi - Vinciguerra - Vischioni Volpe

Zaccagnini - Zagari - Zannerini - Zuccarini.

(4297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1947, registro n. 14 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), di un mutuo di L. 5.175.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4258)

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Ferrara è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2420 del 22 agosto 1947; importo L. 46.630.000.

(4286)

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Rieti è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2042 del 16 agosto 1947; importo L. 8.160.000.

(4287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 ottobre 1947 - N. 184

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,73	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,55
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,175
Redimibile 3,50 % 1934	63,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,675
Id. 5 % 1936	80,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	92,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	92,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	92,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,55
Id. 5 % convertiti 1951	92,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche e scritte del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove pratiche e scritte;

Decreta:

Le prove pratiche e scritte del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7, 8, 10 e 11 novembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 327. — LESEN

(4335)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 12 e 13 novembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 330. — LESEN

(4339)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 14, 15 e 17 novembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 328. — LESEN

(4336)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione) e si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a nove posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 18 e 19 novembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 331. — LESEN

(4338)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), si faceva riserva di fissare, con successivo provvedimento, i giorni delle relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1947, avranno luogo nell'unica sede di Roma nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 329

(4337)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.